Studio Venturin

Ai gentili Clienti
Loro sedi

CORONAVIRUS: **Nuove misure per IMPRESE, LAVORO e PROFESSIONI**

È già in vigore il decreto 8 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, che dispone – fino al prossimo 3 aprile - ulteriori e più restrittive misure dirette a contrastare la diffusione del virus COVID-19.

In particolare, vengono introdotti nuovi precetti per la "zona rossa" allargata, costituita ora da tutto il territorio della regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Un'altra serie di misure è invece dettata per tutto il territorio nazionale. Con una direttiva del Ministero dell'Interno è stata data attuazione al decreto. Si veda in particolare il seguente prospetto:

TERRITORI	**MISURE**
Lombardia e le province di: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia	Il decreto dispone le seguenti misure: • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori indicati, nonché all'interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da "comprovate esigenze lavorative [qualora il proprio datore di lavoro non abbia attivato lo smart woring, nda] o situazioni di necessità" [ad esempio, per una visita medica o per assistere i genitori anziani, nda] oppure spostamenti per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. **ATTENZIONE** Una nota del Ministero dell'Interno, diffusa nella serata di ieri, precisa che "gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli". La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'art. 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'art. 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica);

TERRITORI	MISURE
	• si raccomanda ai datori di lavoro sia pubblici che privati, di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie; • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (come ad esempio, cinema, teatri, pub, sale giochi e sale scommesse, sale bingo, discoteche e "locali assimilati"). In tali luoghi "è sospesa ogni attività"; • sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, i master e i corsi professionali; • sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; • sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, salvi i casi previsti dalla norma; • le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo per il gestore di predisporre le condizioni per garantire "la possibilità del rispetto della distanza" di un un metro. In caso di violazione è prevista la sospensione dell'attività; • le altre attività commerciali sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, "tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico", e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro. In caso di violazione è prevista la sospensione dell'attività; • nello svolgimento di riunioni devono essere adottate modalità di collegamento da remoto "in tutti i casi possibili"; • nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati (fanno eccezione a tale regola le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari); • sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ad eccezione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; • chiusura degli impianti nei comprensori sciistici; • disposizioni particolari sono state infine introdotte per i soggetti in quarantena o risultati positivi al virus, oppure con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C).

TERRITORI	MISURE
Intero territorio nazionale	Introdotte le seguenti misure: • le attività di ristorazione e bar sono ammesse con l'obbligo del gestore di far rispettare la distanza di un metro. In caso di violazione è prevista la sospensione dell'attività; • la modalità di lavoro agile (di cui agli artt. da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81) può essere applicata ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali; • sono sospese le attività didattiche (comprese le Università) fino al 15 marzo; • sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; • è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; • sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura (compresi cinema e teatro), svolti in luoghi sia pubblici sia privati; • sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati (in caso di violazione è prevista la sospensione dell'attività); • è sospesa l'apertura dei musei e degli altri luoghi ed istituti di cultura.

Di seguito i link per visualizzare e/o scaricare i riferimenti normativi e il modulo dell'autocertificazione:

- **D.P.C.M. 8 marzo 2020**
- Ministero dell'Interno, **Comunicato Stampa 8 marzo 2020**
- **Bozza modulo autocertificazione**

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento o informazione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.